



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 05/02/2010

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il regolamento di seguito riportato è stato approvato dal Consiglio d'Istituto.

Gli alunni e i signori genitori sono pregati di leggerlo attentamente per osservarlo e farlo osservare.

La rigorosa e puntuale osservanza delle norme del regolamento garantisce il funzionamento di questo Istituto e consente l'erogazione di un'offerta formativa di qualità alta, qualifica il titolo di studio qui conseguito, facilita la prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.

La mancata osservanza delle norme del regolamento è motivo di sanzioni disciplinari.

PREMESSA

La vita dell'Istituto è ispirata ai principi di democrazia, di libertà, di solidarietà, di partecipazione e del rispetto della persona nella sua individualità e diversità.

Gli alunni, i docenti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono tenuti ad esercitare l'autodisciplina per stabilire, nell'espletamento dei rispettivi ruoli, rapporti corretti, fondati sul rispetto reciproco.

La scuola mantiene i rapporti con le famiglie tramite il Libretto dello studente in cui, oltre alle assenze e ai ritardi, sono scritte le comunicazioni tra scuola e famiglia, i voti delle prove scritte, l'ora di ricevimento di ogni insegnante della classe. Una volta per ogni settimana i genitori sono ricevuti dagli insegnanti in orario extrascolastico. La data del ricevimento viene tempestivamente comunicata dal Dirigente Scolastico e segnata sul proprio libretto da ogni alunno.

I colloqui dei docenti con le famiglie sono sospesi nell'ultimo mese di lezioni.

CAPO I

Art. 1 - Comportamento degli alunni

Gli alunni sono tenuti a presentarsi nei locali dell'Istituto muniti dei testi e dei sussidi necessari per seguire con profitto l'attività didattica ed essere in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Durante la prima e la quarta ora di lezione non è consentito allontanarsi dall'aula, salvo per cause eccezionali.

Gli studenti durante le lezioni e la permanenza nell'ambito dell'Istituto sono tenuti al massimo rispetto dei locali, degli arredi, delle attrezzature e strumenti didattici, della cui integrità sono ritenuti responsabili, pena il risarcimento dei danni ed eventuali sanzioni disciplinari.

Gli alunni ricevono all'inizio dell'anno scolastico in consegna le aule e gli arredi e sono tenuti a riconsegnarli nello stesso stato in cui li hanno ricevuti al termine dell'anno scolastico.

Per motivi sanitari e per legge è vietato fumare nelle aule e nei corridoi.

Agli alunni e ai docenti non è consentito l'uso del cosiddetto "telefonino" durante le ore di lezione, poiché costituisce elemento di disturbo al corretto svolgimento dell'attività didattica, nonché comportamento configurabile come reato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (legge sulla privacy).

Art. 2 - Regolamento dei ritardi, assenze, permessi e Giustificazioni

Assenze dalle lezioni

Gli studenti che rientrano dopo un'assenza di qualsiasi natura dovranno presentare al docente della prima ora di lezione il libretto, ove si attesti che la famiglia è a conoscenza della mancata presenza in classe nel/i giorno/i precedente/i. Il libretto delle giustificazioni è parte integrante del corredo didattico di ogni alunno/a e, pertanto, costituisce un preciso dovere esserne sempre in possesso.

Se uno studente è sprovvisto della giustificazione, viene comunque ammesso in classe (con riserva), ma dovrà giustificare il giorno successivo; nel caso sia sprovvisto della giustificazione anche il giorno successivo, sarà ammesso in classe, ma l'indomani non potrà entrare se non accompagnato da un genitore. E' opportuno rammentare che, qualora le assenze siano intervallate a giorni di frequenza, dovrà essere presentata una giustificazione per ogni periodo di assenza cumulativa; sulla base delle norme vigenti, gli studenti maggiorenni sono abilitati ad autogiustificarsi, se delegati da uno dei genitori all'atto del ritiro del libretto personale.

L'assenza di 5 o più giorni deve essere giustificata, oltre che con il libretto, anche con un certificato medico dal quale risulti che l'alunno può riprendere le lezioni.

Entrate in ritardo

Le lezioni iniziano alle ore 08.10; nel caso di un ritardo breve (entro i 5 minuti), sarà compito del docente della prima ora valutare l'opportunità di ammettere subito in classe l'alunno o di farlo entrare in seconda ora; per ritardi superiori ai 5 minuti l'ingresso sarà consentito in seconda ora. In ogni caso il ritardo dovrà essere giustificato sul libretto.

In ogni caso non saranno concessi permessi di entrata oltre la seconda ora di lezione se non con la presenza del genitore, se si tratta di alunni minorenni e per specifici ed inoppugnabili motivi se maggiorenni (es.: certificati medici o dichiarazione di studi professionali per appuntamenti, etc.). Tali permessi saranno rilasciati solo dai collaboratori del D. S. o dal Dirigente stesso.

Per cause del tutto eccezionali (orario dei mezzi di trasporto pubblici) possono essere concessi permessi permanenti, di entrata o di uscita, non oltre il limite di 10 minuti previa apposita richiesta documentata (copia dell'orario dei mezzi pubblici e fotocopia dell'abbonamento) di un genitore. La concessione di tali permessi verrà annotata sul registro di classe, nonché sul libretto personale dell'alunno.

Uscite anticipate

L'uscita anticipata dalle lezioni costituisce un evento eccezionale, così come i motivi per cui viene richiesta; in ogni caso non saranno concessi permessi di uscita prima della 4^a ora di lezione e gli alunni non potranno lasciare la scuola se non in presenza di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Malattie improvvise

Se durante le ore di lezione un alunno dovesse sentirsi male, sarà accompagnato dal collaboratore scolastico del piano al centralino, quindi si avviserà la famiglia affinché qualcuno venga a scuola a prendere l'alunno. Nei casi urgenti si provvederà a portare l'alunno al pronto soccorso dell'Ospedale cittadino.

Si ricorda altresì:

Per le giustificazioni delle assenze, per i permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata, per le comunicazioni tra scuola e famiglia, si deve fare uso dell'apposito libretto che uno dei genitori deve personalmente ritirare presso la Segreteria alunni della scuola firmandolo all'atto del ritiro; la firma apposta sul libretto deve essere la stessa che viene poi utilizzata per le richieste di giustificazione delle assenze e per i ritardi. Se necessario i genitori, al momento del ritiro del libretto personale dell'alunno, possono apporre entrambe le firme. Anche per i maggiorenni il ritiro del libretto deve essere effettuato da uno dei genitori, specificando se intende delegare al figlio/a la firma delle giustificazioni e dei ritardi.

Infine è opportuno sottolineare che il numero delle assenze e dei ritardi inciderà sulla valutazione finale degli alunni secondo modalità che saranno individuate dal Collegio dei docenti e tempestivamente comunicate a tutti gli alunni e alle loro famiglie.

Gli atti inerenti gli adempimenti di cui al presente articolo sono affidati:

1. per le giustificazioni delle assenze ai docenti in servizio nella classe durante la 1^a ora di lezione
2. per l'ammissione degli studenti in ritardo ai docenti in servizio nella classe durante la 1^a ora di lezione se si tratta di ritardo breve (entro i 5 minuti), al docente della 2^a ora negli altri casi
3. per la concessione dei permessi di uscita ai Collaboratori del D. S. e/o al Dirigente stesso.

Sono obbligatorie la frequenza delle lezioni e la partecipazione a tutte le attività didattiche integrative curriculari (ricerche e attività culturali, lavori di gruppo, visite d'istruzione gratuite) svolte nel contesto del lavoro scolastico.

Art. 3 - Regolamentazione dell'intervallo ricreativo

Durante l'intervallo ricreativo, che si svolge tra la fine della terza ora e l'inizio della quarta, della durata di almeno dieci minuti, i docenti della terza ora e tutti quelli in servizio presenti in Istituto, sono responsabili della vigilanza degli alunni.

Gli studenti sono tenuti ad osservare rigorosamente l'orario dell'intervallo, durante il quale non è consentito uscire dagli spazi dell'Istituto. Gli alunni che, senza preventiva autorizzazione, escono dall'area dell'Istituto sono soggetti a sanzioni disciplinari.

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni dovrà avvenire in modo ordinato, con la vigilanza del personale docente ed ausiliario di turno.

Art. 4 - Diritto di assemblea

4.1. Assemblee degli studenti

Le assemblee studentesche possono essere d'Istituto, di Classe o di classi congiunte. Esse costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della crescita e della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee di cui al primo comma devono svolgersi su un ordine del giorno riguardante problemi della scuola o della società, per la cui trattazione può essere richiesta anche la partecipazione di esperti esterni da parte degli studenti, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Quando l'assemblea d'Istituto ha luogo sin dalla prima ora di lezione, gli studenti, prima di recarsi nei luoghi della riunione, sono tenuti ad entrare in classe, in modo che gli insegnanti ne possano registrare la presenza.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto e una di classe ogni mese, nel limite, la prima anche dell'intera giornata di lezione e la seconda anche di due ore di lezione.

Altre assemblee d'Istituto o di classe o di classi congiunte possono svolgersi secondo le stesse modalità, fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Su richiesta degli alunni o del Consiglio di classe le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per la realizzazione e il completamento di progetti culturali, sportivi e formativi, anche con la presenza di esperti.

Nel caso in cui gli studenti desiderino manifestare pubblicamente il loro pensiero su qualsivoglia aspetto della vita economica, sociale e politica della comunità locale e nazionale, possono utilizzare il giorno dell'assemblea per tali finalità ovvero debbono manifestare fuori dell'orario delle lezioni. Di tali iniziative gli alunni, tramite i loro rappresentanti di classe, debbono dare comunicazione preventiva scritta al D.S., almeno cinque giorni prima della data prescelta, indicandone anche le motivazioni.

Alle assemblee d'Istituto o di Classe possono assistere con diritto di parola oltre al D.S. o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Gli insegnanti, comunque, sono tenuti ad osservare l'orario di servizio. La partecipazione allo svolgimento dell'assemblea da parte degli studenti è obbligatoria; essi, in ogni caso, non possono allontanarsi dai locali dell'Istituto prima della conclusione dei lavori della stessa. Per ragioni logistiche e di agibilità dei locali dell'Istituto, data la numerosa popolazione scolastica, lo svolgimento delle assemblee d'Istituto può essere articolato per corsi o per classi parallele.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

4.2. Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere d'Istituto, di classe o di classi congiunte.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e d'Istituto possono eleggere un comitato di genitori dell'Istituto. Il comitato, per regolamentare il suo funzionamento, esprime un presidente. Le assemblee dei genitori si svolgono nei locali dell'Istituto al di fuori dell'orario delle lezioni e debbono essere concordate con il D.S.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali l'assemblea dei genitori può articolarsi per classe, per classi congiunte o per corsi.

Le assemblee dei genitori di classe o di classi congiunte sono convocate su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di Classe; quelle d'Istituto su richiesta del presidente del comitato, ove eletto, o della maggioranza del comitato o dei rappresentanti eletti dai genitori.

All'assemblea dei genitori di classe o di classi congiunte possono partecipare, con diritto di parola, il D.S. e gli insegnanti rispettivamente dell'Istituto, della classe o delle classi.

Possono essere convocate assemblee di una o più classi congiunte di genitori, alunni ed insegnanti.

Le assemblee di cui al precedente comma sono convocate su autonoma determinazione del D.S. ovvero su richiesta della maggioranza del Consiglio di Classe o degli alunni o dei genitori delle classi. In quest'ultimo caso il Capo d'Istituto convoca e consente lo svolgimento dell'assemblea entro e non oltre dieci giorni dalla data del protocollo della richiesta scritta indicante le motivazioni.

Non possono svolgersi assemblee mentre sono in corso le operazioni di scrutinio intermedio e finale, né nell'ultimo mese di lezione.

4.3. Funzionamento delle assemblee

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti dei Consigli di Classe o su richiesta del 10% degli studenti.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea d'Istituto o di classe devono essere comunicati, almeno cinque giorni prima della data richiesta per il loro svolgimento, al Capo d'Istituto.

I rappresentanti del Comitato Studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea d'Istituto regolano la dinamica del dibattito e ne garantiscono il democratico svolgimento.

L'assemblea di classi congiunte è convocata secondo le modalità previste per l'assemblea d'Istituto.

Il D.S. ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di disordinato svolgimento dell'assemblea.

Lo svolgimento e le risultanze delle assemblee sia di classe che d'Istituto debbono essere verbalizzate. Copia del verbale, firmata dal presidente e dai verbalizzanti, dovrà essere consegnata nell'Ufficio di Presidenza o docente delegato.

Art. 5 - Comitato studentesco

Il Comitato Studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti in numero di due da ciascuna classe e dai rappresentanti nel Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'Istituto e il Comitato Studentesco devono dotarsi, rispettivamente, di un regolamento per il loro funzionamento.

Art. 6 - Uso degli spazi e delle attrezzature

L'uso degli spazi logistici, di tutti i laboratori e della biblioteca, organizzati in modo funzionale e razionale, è finalizzato a soddisfare esigenze didattiche, pedagogiche e culturali degli studenti di tutte le classi.

L'Aula Magna e altri spazi, all'uopo attrezzati, possono essere utilizzati, compatibilmente con l'attività scolastica, da docenti, studenti e genitori, con la partecipazione anche di persone esterne, nelle ore pomeridiane, per riunioni riguardanti problemi scolastici, sindacali, sociali e culturali.

I fruitori degli spazi, di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti a farne un uso corretto e sono chiamati a rispondere, in solido, di eventuali danni provocati all'ambiente, agli arredi e alle attrezzature.

La concessione per la fruizione degli spazi, di cui al comma 2 del presente articolo, è autorizzata, su richiesta scritta degli interessati al Capo d'Istituto, in osservanza delle normative vigenti.

Per la fruizione degli spazi di cui al presente articolo, saranno redatti appositi regolamenti.

Art. 7 - Uso delle risorse tecnologiche

Le risorse tecnologiche di cui dispone l'Istituto possono essere usate da docenti e alunni per la realizzazione delle attività relative all'area di progetto e quella para ed extra scolastiche, purché regolarmente deliberate e facenti parte del Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 8 - Accesso ai locali nelle ore pomeridiane

Nel rispetto della normativa vigente, agli studenti è consentito, nelle ore pomeridiane, accedere ai locali dell'Istituto per svolgere attività di studio e preparazione scolastica, muniti dell'apposito cartellino di riconoscimento. A questo scopo dovranno, con tre giorni di anticipo, presentare al Capo d'Istituto una richiesta motivata, alla quale verrà allegato l'elenco dei partecipanti e l'orario di permanenza.

Art. 9 - Validità delle deliberazioni

Le assemblee d'Istituto e di classe o di classi congiunte nelle diverse componenti, singole o congiunte, di studenti e genitori, assumono le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Pubblicazione atti, progetti, documenti

Docenti, alunni e genitori possono pubblicare deliberazioni, atti e documenti, approvati dalle rispettive assemblee, in apposite bacheche.

Art. 11 - Accesso ai documenti

L'accesso ai documenti e agli atti degli Organi Collegiali è consentito a chiunque ne faccia richiesta orale o scritta presso l'Ufficio di segreteria avendone interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie avviene con l'apposizione di una marca di 0,20 per una o due copie, di 0,52 da tre a quattro copie e così di seguito.

Il rilascio dei documenti e la visione avviene entro 30 giorni dalla richiesta.

CAPO II

Art. 12 - Regolamento di disciplina

Le norme di disciplina contenute nel presente capo sono ispirate al principio che compito preminente della scuola è educare e che a questo fine deve essere indirizzata ogni azione disciplinare. Nella individuazione delle mancanze disciplinari e delle conseguenti sanzioni si è tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235 ed in particolare:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei corretti rapporti all'interno della scuola.

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- La sanzione deve essere tempestiva ai fini della sua comprensione ed efficacia e nella scelta della stessa bisogna sempre tenere conto della personalità e della situazione dello studente.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla violazione commessa ed ispirate al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa derivante dalla presa di coscienza da parte dello studente dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.
- Nella determinazione della gravità dell'infrazione e del tipo di sanzione da irrogare si terrà conto della volontarietà della violazione disciplinare e del grado di colpa nella inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto scolastico.
- La recidiva comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella già inflitta.
- Nel caso di danneggiamenti volontari ed atti di vandalismo è richiesto il risarcimento totale del danno.
- Lo studente ha la possibilità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extrascolastico o negli intervalli.
- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo di informazione e di accordo per una concreta strategia di recupero.

Art. 13 - Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Comportamenti	Sanzioni
1) Comportamento che disturba il regolare e corretto svolgimento dell'attività didattica	- Ammonizione verbale In caso di recidiva - Ammonizione scritta sul giornale di classe - Sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni
2) Frequenza irregolare o saltuaria delle lezioni, ritardi ripetuti e mancanza di impegno nello studio	- Ammonizione verbale In caso di recidiva - Ammonizione scritta sul giornale di classe con comunicazione ai genitori
3) Assenze periodiche e/o strategiche	- Ammonizione scritta sul giornale di classe con comunicazione ai genitori
4) Mancanza del materiale occorrente e mancanza del rispetto delle consegne a casa e a scuola	- Ammonizione scritta sul giornale di classe con comunicazione ai genitori
5) Astensioni collettive e falsificazione di firme	- Ammonizione scritta sul giornale di classe con comunicazione ai genitori
6) Introduzione ed utilizzo di cellulari, giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell'ambito dell'attività scolastica	- Sequestro del cellulare, gioco o pubblicazione o altro oggetto non richiesto nell'ambito dell'attività scolastica con consegna al Dirigente che lo riconsegnerà al genitore. In caso di reiterazione - fino a gg. 2 di sospensione

Comportamenti	Sanzioni
7) Mancato rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati	- Sospensione fino a gg. 3 In caso di recidiva - fino a gg. 5 di sospensione
8) Utilizzazione scorretta delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici, con conseguente danno al patrimonio della scuola	- Sospensione fino a gg. 3 e risarcimento monetario In caso di recidiva - fino a gg. 5 di sospensione e risarcimento monetario Il mancato risarcimento comporta un aumento di 1/3 della sanzione
9) Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Capo d'Istituto e dai suoi collaboratori, nonché delle disposizioni impartite dai responsabili della sicurezza	- Sospensione fino a gg.3 In caso di recidiva - fino a gg. 5 di sospensione
10) Furti , danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui	- Sospensione fino a gg. 3 e risarcimento monetario In caso di recidiva - fino a gg. 5 di sospensione e risarcimento monetario Il mancato risarcimento comporta un aumento di 1/3 della sanzione
11) Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA oltre che dei compagni di classe e d'Istituto	- Sospensione fino a gg. 3 In caso di recidiva - fino a gg. 6 di sospensione
12) Comportamento irrispettoso e/o lesivo dell'Istituzione scolastica	- Sospensione fino a gg. 3 In caso di recidiva - fino a gg. 6 di sospensione
13) Violenze psicologiche, aggressione verbale e minacce verso altri	- Sospensione fino a gg. 5 In caso di recidiva - fino a gg. 10 di sospensione
14) Violenze fisiche e compromissione dell'incolumità delle persone	- Sospensione fino a gg. 5 In caso di recidiva - fino a gg. 15 di sospensione

Qualunque comportamento - non ricompreso nella superiore elencazione - comunque contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato commisurando la gravità dell'infrazione commessa a quella sopra indicate.

Art. 14 - Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

- A)** Le sanzioni **dell'ammonizione verbale e/o scritta** sul giornale di classe vengono irrogate da parte del docente presente nel momento in cui viene commessa e accertata la violazione.
- B)** Le sanzioni che comportano la **sospensione dalle lezioni** vengono irrogate su delibera del Consiglio di classe (costituito solo dalla componente docenti) dopo aver acquisito le ragioni dell'alunno e/o dei genitori.

In ogni caso, tutti i provvedimenti disciplinari saranno tenuti presenti dal Consiglio di Classe per la formulazione del voto quadrimestrale di condotta e per l'attribuzione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo. Si fa presente che, ai sensi della C.M. n. 8 del 15.3.2007 e dell'art. 9 bis del D.P.R. 235/2007, nei

casi di particolare ed estrema gravità in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone anche riconducibili a episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo, sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno comportare anche l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 15 - Conversione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni possono essere convertiti, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno ove previsto, in attività in favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività - che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione - possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, effettuazione di pulizie ecc. L'accettazione dell'attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso di cui all'art. 18.

Art. 16 Referenti per la consulenza e l'assistenza Disciplinare

All'inizio di ogni anno scolastico il Capo d'Istituto individua docenti che godono di particolare stima ed esercitano un positivo ascendente sugli studenti e affida loro il compito di assistere ed aiutare l'alunno, sottoposto a sanzione, ad inserirsi fruttuosamente ed armonicamente nella comunità scolastica, guidandolo a ristabilire i rapporti con i compagni e con le figure istituzionali.

Art. 17 - Provvedimenti di competenza del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe, convocato e presieduto dal Capo d'Istituto, potrà irrogare le sanzioni di sua competenza solo dopo aver invitato l'allievo ad esporre le proprie ragioni e dopo aver acquisito testimonianze sui fatti accaduti

L'eventuale provvedimento, che potrà essere irrogato a maggioranza, dovrà essere comunicato per iscritto allo studente ed alla famiglia entro il termine di cinque giorni dalla sua adozione.

Nel caso in cui venga irrogata una sanzione che comporti la sospensione dalle lezioni per periodi superiori ad un giorno, il Consiglio di Classe dovrà seguire il processo di reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica e dovrà, inoltre, esprimere il proprio parere sul reinserimento dello studente in caso di allontanamento dello stesso dalla comunità scolastica per aver commesso reati o per pericolo dell'incolumità delle persone.

Art. 18 - Consiglio di Garanzia

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'Organo di Garanzia, istituito all'interno dell'Istituto in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due genitori (uno effettivo e uno supplente), due docenti (uno effettivo e uno supplente) e due studenti (uno effettivo e uno supplente), eletti fra i componenti del Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia si riunisce entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Dirigente Scolastico per decidere sullo stesso.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo che precede la riunione, acquisirà tutte le informazioni utili ad una conoscenza analitica del fatto ed inviterà la persona che ha promosso l'irrogazione della sanzione e lo studente a presentarsi davanti all'Organo di Garanzia per esporre le proprie ragioni e per addurre eventuali testimonianze in proprio favore.

L'Organo di Garanzia decide sul ricorso in camera di consiglio. Al termine della discussione, la votazione avviene a scrutinio palese. Nel verbale viene comunque riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui lo studente ricorrente o l'insegnante che ha irrogato la sanzione o che faccia parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione facciano parte dell'Organo di Garanzia, si procederà alla sostituzione con il membro supplente.

Il Consiglio di Garanzia può confermare, revocare o ridurre la sanzione irrogata.

Potrà altresì deliberare la permuta della sanzione con attività in favore della comunità scolastica, scelta con la collaborazione dello studente ed espressamente accettata dallo stesso.

Le decisioni del Consiglio di Garanzia sono comunicate in forma scritta allo studente e vengono allegate agli atti del procedimento disciplinare.

Tale organo decide, altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

STRALCIO DELLE NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ALUNNI

1. L'ingresso a scuola è consentito dalle ore 8,00 alle ore 8,10 quando è previsto l'avvio delle lezioni;
2. I ritardatari non saranno ammessi in classe se non muniti di giustificazione firmata dal genitore;
3. Ogni decimo ritardo sarà giustificato personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci;
4. Dal momento dell'ingresso all'avvio delle lezioni, oppure durante gli intervalli non è consentito fermarsi nei corridoi;
5. L'uscita anticipata degli alunni sarà consentita dal D.S. solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi l'alunno dovrà essere rilevato da un genitore o dall'esercente la patria podestà; non saranno prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente motivate;

6. E' fatto divieto di fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni. I collaboratori scolastici sono incaricati di effettuare periodici controlli; per i trasgressori è prevista l'applicazione delle norme vigenti (legge 11 novembre 1975, n. 584, integrata con le disposizioni del decreto ministeriale 18 maggio 1976, e della legge 16/1/2003 n. 3).
7. È assolutamente vietato l'uso del cosiddetto "telefonino".
8. L'intervallo di socializzazione, (ricreazione) si svolgerà dalle ore 11,05 alle ore 11,15; gli alunni di ciascuna classe, sotto la sorveglianza del docente in servizio in terza ora, raggiungeranno ordinatamente gli spazi destinati allo scopo (cortili);
9. Sarà cura dell'insegnante far uscire per i bagni non più di un alunno per volta;
10. Le assenze che rientrano nell'ordinarietà saranno giustificate dal docente della prima ora;
11. E' fatto divieto agli alunni di assentarsi o allontanarsi, singolarmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza autorizzazione del docente in servizio. In tale caso l'assenza della classe deve essere limitata al tempo strettamente necessario;
12. Gli alunni non devono allontanarsi per nessun motivo dall'aula nel cambio dell'ora di lezione;
13. E' fatto divieto agli alunni di recarsi in sala docenti, nei laboratori, nella palestra o in altre aule momentaneamente vuote, se non espressamente autorizzati;
14. Ogni decima assenza sarà giustificata personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci;
15. In caso di astensione collettiva degli allievi dalle lezioni, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di istituto e nel Comitato studentesco devono darne tempestiva e preventiva comunicazione scritta al D.S., indicando le motivazioni;
16. In seguito ad assenze collettive ingiustificate gli alunni riprenderanno la frequenza solo se accompagnati dai genitori;
17. I docenti le cui materie prevedono esercitazioni pratiche sono tenuti, prima di accedere ai laboratori per la prima volta, ad illustrare agli alunni le norme di sicurezza e di prevenzione;
18. Gli alunni devono recarsi a scuola muniti di tutto il necessario per lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni della giornata (libri e quaderni; attrezzature varie, carteggio, scarpe da ginnastica, ecc.) e sono tenuti a frequentare regolarmente sia le lezioni sia i corsi integrativi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
19. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Il mancato rispetto di quanto sopra è segnalato al Consiglio di Classe che adotta le iniziative più opportune anche in termini educativi e didattici;
20. Ciascun alunno riserverà ai locali ed alle suppellettili scolastiche la stessa cura riservata alle cose di sua proprietà;
21. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata;
22. La fine delle lezioni è prevista alle ore 14,00. Le classi si avvieranno ordinatamente all'uscita accompagnate dal docente dell'ultima ora;

23. Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purché inserite nel POF o in attività pianificate e deliberate dagli OO.CC. finalizzate alla crescita culturale, civile e morale, degli studenti;
24. Le assemblee di istituto e di classe rappresentano un'occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale, pertanto gli alunni sono invitati ad una consapevole ed attiva partecipazione. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti dei consigli di classe (comitato studentesco) o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee devono essere presentati al D.S. o ad un suo delegato almeno cinque giorni prima. Il comitato studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
25. Le assemblee di classe si svolgeranno alla presenza del docente in servizio;
26. Le assemblee si concludono con la stesura e l'approvazione di un dettagliato verbale, in mancanza del quale non verrà concessa l'assemblea del mese successivo;
27. Il D.S., o un suo delegato, ha potere di intervento, nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dei lavori dell'assemblea;
28. L'assemblea di istituto ha la durata delle lezioni della intera giornata e non può essere sciolta prima che siano trascorse almeno due ore dall'inizio della stessa previa consegna del verbale all'ufficio di presidenza. In questo ultimo caso, la scuola è esonerata da ogni responsabilità civile e penale connessa all'uscita anticipata degli studenti;
29. E' fatto obbligo agli studenti di informare i genitori della data di svolgimento delle assemblee di classe e di istituto tenuto conto che le assemblee, regolarmente convocate interrompono in ogni caso la "normale attività didattica";
30. Non si assicura la custodia dei beni lasciati in classe, nei laboratori, nelle aule speciali, in palestra, ecc. ecc.;
31. Gli alunni possono recarsi negli uffici di segreteria o conferire con il D.S. nei giorni e nelle ore stabilite;
32. Le famiglie saranno tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente o di comportamento inadeguato;
33. I docenti tutti in spirito di sincera e fattiva collaborazione con l'ufficio di presidenza sono invitati a vigilare sull'applicazione delle presenti disposizioni.

**DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007,
n. 235**
**Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

4. (Disciplina).

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonchè, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità

scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (2).

5. (Impugnazioni).

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

5-bis. (Patto educativo di corresponsabilità).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

6. (Disposizioni finali.)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.